

PARTE SPECIALE

La presente parte speciale riguarda l'individuazione delle aree a rischio e le rispettive regole di condotta che si ritiene possano prevenire il coinvolgimento della Società nell'eventuale realizzazione del reato presupposto.

Al fine di una più facile consultazione, si ritiene opportuno utilizzare una catalogazione dei reati presupposti riprendendo lo schema del Decreto.

Per ciascuna categoria saranno analizzate le seguenti voci:

DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III[^] del D.Lgs. 231/2001: verrà effettuata una sommaria descrizione dei reati più rilevanti ai fini del presente M.O.G. 231.

INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO: l'individuazione del grado di rischio avviene mediante la valutazione dei parametri che vengono indicati come R.I./S.C.I./R.R.

Per "R.I." si intende il "Rischio Inerente", cioè il livello di rischio associato all'attività stessa a prescindere dall'azione del sistema di controllo interno posto in essere.

Per "S.C.I." si intende il "Sistema di Controllo Interno", costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

Per "R.R." si intende il "Rischio Residuo", ottenuto riducendo il valore iniziale del rischio inerente in misura proporzionale alla forza del sistema di controllo che caratterizza l'attività in questione.

Si verrà così a determinare il grado di rischio per ciascuna categoria che potrà assumere un valore tra SPECIFICO-RESIDUALE-REMOTO, dal più alto grado di rischio al più basso.

REGOLE DI COMPORTAMENTO.

Verranno previste regole di condotta che devono essere rispettate dai dipendenti e dai soggetti apicali a cui è rivolto il presente M.O.G. 231 (di seguito Destinatari).

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Verranno individuate le funzioni e le attività svolte dall'O.d.V. svolte dall'A.U.

Nei casi di rischio residuale o remoto potrà essere svolta un'analisi maggiormente sintetica qualora si riterrà non sussistente la necessità di approfondimento della singola categoria di reati.

LA LA NUOVA SANITA' S.r.L.

La LA NUOVA SANITA' S.r.L. è una società a responsabilità limitata fondata l'11 marzo 2016 e iscritta al Registro delle Imprese il 17 marzo 2016, con una durata stabilita fino al 31 dicembre 2050. La sua sede legale si trova a Cisterna di Latina (LT), in Via Giovane Europa 4/12, con l'indirizzo PEC lanuovasanita@pec.it. La società è identificata con il numero REA LT - 205835 e il Codice Fiscale / P. IVA 02871760597.

L'Amministratrice Unica e socia unica al 100% è Monica Montellanico, nata a Velletri (RM) il 26 novembre 1990. La sua nomina è avvenuta l'8 maggio 2017. Il suo domicilio è in Via Wolfgang Amadeus Mozart 28, a Cisterna di Latina (LT).

L'oggetto sociale della società comprende una vasta gamma di attività nel settore sanitario. Tra queste figurano l'organizzazione e la gestione di laboratori di analisi chimico-cliniche, laboratori di ricerca medica, centri medici diagnostici e terapeutici, ambulatori e poliambulatori, nonché case di cura e cliniche. La Nuova Sanità può gestire queste strutture anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati. Inoltre, si occupa dell'organizzazione e gestione di centri medico-curativi e sportivi, di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche, incluse quelle domiciliari. La società offre anche servizi strumentali come pulizia, disinfestazione e lavanderia. Vengono escluse tutte le attività riservate a intermediari finanziari, SIM, o che richiedono l'iscrizione in albi professionali.

Il capitale sociale ammonta a € 10.000,00 ed è stato interamente versato dalla socia unica, Monica Montellanico, la quale detiene il 100% delle quote.

Per quanto riguarda la sicurezza aziendale, le cariche sono indicate nella parte generale del presente modulo.

IL CATALOGO DEI REATI

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 E 25, D.Lgs. n. 231/2001)

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24,

D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) [modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode al danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25. D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

- Concussione (art. 317 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [aggiunto dalla L.

n. 190/2012 e modificato dalla Ln.. 69/2015]

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Ln. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [introdotto dalla L. n. 112/2024]

1.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III[^] D.Lgs. 231/2001.

La presente categoria di reati, unitamente a quella relativa ai reati societari, assume un rilevante interesse nella *compliance* aziendale laddove l'Ente, per natura e per oggetto del suo scopo, si relazioni con la P.A.

È infatti evidente come, nella maggior parte dei reati *de quo*, il soggetto agente rivesta una particolare qualifica all'interno della P.A. e per questo motivo viene definito *intraneus* (si pensi al peculato o alla concussione). Il privato, c.d. *extraneus*, può concorrere con questi laddove le sue azioni apportino un contributo causale alla realizzazione del reato.

Ciò che rileva maggiormente in tali ipotesi è l'elemento soggettivo del privato legato alla Società, che agisce in concorso con *l'intraneus*.

1.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

Detta categoria di reati presupposti riguarda fattispecie che possono essere realizzate nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, detti rapporti possono essere ricondotti, in via esemplificativa e non esaustiva, ai seguenti casi:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione per eventuali autorizzazioni e/o concessioni, comunque legate alla gestione amministrativa (es: adempimenti fiscali, rapporti con uffici tributari, rapporti con C.C.I.A.A., ufficio del Registro, Guardia di Finanza, ecc);
- rapporti con Soggetti Istituzionali e/o Enti Pubblici in qualità di potenziali committenti finalizzati ad acquisire informazioni utili all'individuazione di nuove opportunità di business;
- eventuali contratti di evidenza pubblica;
- rapporti con organismi e/o autorità con funzioni di controllo (es. A.S.L., V.V.F.F., Ispettorato del Lavoro, verifiche ed ispezioni in materia di D.Lgs81/2008)
- verifiche ispettive diverse (accesso consulenti della Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, ecc.).

Alla luce di tali argomentazioni, considerata l'entità e l'occasionalità dei rapporti tra la LA NUOVA SANITA' S.r.L. e la P.A., si ritiene che la valutazione del rischio sia RESIDUALE. Infatti non vi sono rapporti continuativi con la P.A., se non in modo occasionale, come ad esempio nei casi in cui la P.A. agisca mediante controlli o ispezioni.

1.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO.

Si dispone che i rapporti che intervengono con la P.A. debbano essere contraddistinti da tracciabilità e trasparenza.

Chiunque abbia ricevuto incarico di intrattenere rapporti con la P.A. (di seguito incaricato) da parte dell'amministrazione dovrà rendicontare l'attività svolta con la stessa P.A. secondo le seguenti regole:

- nel caso in cui il rapporto rientri nell'attività ordinaria di gestione amministrativa (ed es. adempimenti fiscali, rapporti con uffici tributari, rapporti con

C.C.I.A.A., ufficio del Registro, Guardia di Finanza, ecc.) basterà effettuare una relazione all'A.U. e all'O.d.V. in merito all'attività svolta ed all'esito ottenuto. Qualora il rapporto con la P.A. sia continuativo, la relazione dovrà avere una cadenza semestrale; se il rapporto con la P.A. è invece occasionale, la relazione dovrà essere consegnata al termine dell'incarico;

- qualora i rapporti con la P.A. esulino dall'ordinaria gestione amministrativa (ad es. ispezioni A.S.L., V.V.F.F., Ispettorato del Lavoro, verifiche ed ispezioni in materia di D.Lgs. 81/2008, consulenti della Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, ecc.) l'incaricato dovrà immediatamente informare l'A.U. n.q. di O.d.V. mediante relazione in cui dovrà essere specificata l'attività svolta e, una volta terminata, il relativo esito.

All'incaricato è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interessi nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In ogni caso l'incaricato dovrà attenersi alle regole e ai principi stabiliti dal presente MOG. In ogni caso è fatto divieto di:

- promettere, effettuare, assecondare il comportamento induttivo alla dazione di denaro o altra utilità a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partners o altri soggetti terzi che operino per conto di LA NUOVA SANITA' S.r.L., che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partners o altri soggetti terzi che operino per conto di LA NUOVA SANITA' S.r.L. che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle

prassi vigenti in ambito locale;

- favorire nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- erogare omaggi al di fuori di quanto previsto dalla *policy* aziendale. In particolare, è comunque vietata qualsiasi forma di omaggio a funzionari pubblici o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* del Gruppo. Gli omaggi devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza/A.U.;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- esibire documenti e dati falsi o alterati; omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

È inoltre obbligo dell'incaricato dare immediata informazione, alternativamente, al proprio responsabile o referente interno, o all'A.U. nel caso in cui si verifichino i seguenti casi:

- tentata concussione da parte di un pubblico funzionario, a cui non è stato dato seguito;
- in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- in caso di dubbi in merito a qualsiasi ulteriore aspetto relativo ai rapporti con la P.A.

1.4 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'A.U. nella qualità di O.d.V. ha il compito di valutare l'efficacia delle procedure e

l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, mediante le seguenti azioni:

- valutazione di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità, ricevute dai responsabili delle diverse funzioni o da qualsiasi dipendente, nonché da terzi;
- monitoraggio sull'efficacia delle regole stabilite dal M.O.G. 231 anche mediante gli *audit* dei destinatari interessati dall'attività.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)
[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, Impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico a comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629. comma 3, c.p.) [aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

2.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III^ D.Lgs. 231/2001.

Quando si parla della complessa categoria dei reati informatici è bene effettuare una distinzione tra reati informatici in senso stretto e reati informatici in senso lato.

I primi, ossia i reati informatici in senso stretto, si caratterizzano per la presenza di elementi di automazione di dati o di informazioni che costituiscono il bene leso dall'azione delittuosa.

I secondi invece, si configurano come reati comuni caratterizzati dall'essere commessi per il tramite della strumentazione informatica.

Qualora tali reati vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da un soggetto apicale o da un sottoposto, potrà configurarsi un'ipotesi di responsabilità della persona giuridica.

2.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

L'uso degli strumenti informatici nel complesso delle attività aziendali, sia in ambito operativo che amministrativo, fa sì che sia di fatto impossibile poter individuare specifici processi volti a prevenire il fenomeno patologico.

È evidente che taluni reati informatici possono essere realizzati indipendentemente dell'uso aziendale dello strumento informatico, atteso che sussiste la possibilità che un soggetto possa fare un uso privato del mezzo e che ciò non possa essere suscettibile di controllo da parte dell'Ente.

Pertanto, l'uso dello strumento informatico viene esclusivamente utilizzato per la gestione della fatturazione interna, per cui le regole prudenziali non possono che far riferimento a comportamenti di carattere generale, che risultano però sufficienti a far ritenere che il grado di rischio in tale ambito sia di grado REMOTO.

2.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire il coinvolgimento della LA NUOVA SANITA' S.r.L. nella realizzazione dei reati c.d. informatici sono previste le regole di comportamento di

seguito elencate, espressione delle regole generali di comportamento a cui si ispira la Società.

In ogni caso le attività informatiche, software o hardware, poste in essere da tutti i dipendenti e apicali della LA NUOVA SANITA' S.r.L. devono essere contraddistinte da trasparenza e tracciabilità.

I destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed in particolare delle regole contenute nel presente M.O.G. 231, in tutte le attività che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici della Società.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere le condotte che, in via semplificativa e non esaustiva, vengono di seguito elencate:

- ✓ acquisire, copiare e utilizzare, senza autorizzazione, o danneggiare software della Società o di terze parti;
- ✓ effettuare o distribuire copie del software o della documentazione da utilizzare all'interno della Società, per fini diversi da quelli aziendali, sia esso per uso personale o familiare, sia per la distribuzione qualsiasi stakeholder;
- ✓ introdurre e/o utilizzare nella Società un software proveniente da fonti non autorizzate, incluso quello scaricato da Internet;
- ✓ utilizzare il sistema informatico della Società o quello personale in modo da intercettare abusivamente, interrompere o danneggiare l'attività della Società o l'attività di soggetti terzi o in modo da violare le norme o le leggi in merito;
- ✓ falsificare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- ✓ porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo, nella persona dell'A.U., in relazione

all'osservanza del Modello, per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia di delitti informatici e di trattamento illecito dei dati sono i seguenti:

- vigilare che vengano rispettate le procedure e le regole di comportamento stabilite dal presente M.O.G. 231 mediante l'*audit* del responsabile di funzione;
- verificare che dette regole siano adeguate ai rischi di commissione del reato nel caso, proporre le modifiche delle stesse;
- in caso di segnalazione di una violazione o di una criticità in materia di attività informatica, svolgere le necessarie indagini al fine di verificare la fondatezza della segnalazione e conseguentemente attivare i poteri sanzionatori per l'accertata violazione ovvero i poteri amministrativi per rimuovere la criticità riscontrata.

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 41.6-ter c.p.) [sostituito dall'art. 1, comma 1. L. 17 aprile 2014. n. 62]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2. lett. a), numero 5), c.p.p.)

3.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III D.Lgs. 231/2001.

La categoria dei reati di cui al presente paragrafo merita la massima attenzione soprattutto al fine di prevenire la realizzazione delle seguenti fattispecie:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.) e le sue derivazioni.

3.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

Ciò che deve essere attentamente valutata è la possibilità che uno stakeholder - ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o in un'attività aziendale - possa agire a vantaggio o nell'interesse della Società e che nel

contempo possa essere coinvolto in uno dei predetti reati, con conseguente corresponsabilità della Società.

Il grado di valutazione del rischio in tali circostanze può ritenersi RESIDUALE, in riferimento alle probabilità che la LA NUOVA SANITA' S.r.L. possa intrattenere rapporti commerciali con soggetti legati alla criminalità organizzata, giusta l'assenza di precedenti in tale ambito, e in forza dell'efficacia del controllo interno operato dagli apicali.

In ogni caso, le seguenti regole di comportamento e le regole generali contenute nel M.O.G. 231 sono ritenute idonee a prevenire il rischio di coinvolgimento della LA NUOVA SANITA' S.r.L. nei reati presupposto di cui al presente paragrafo.

3.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO.

I Destinatari del presente M.O.G. 231 devono attenersi alle regole generali, assumendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed in particolare delle regole contenute nel presente M.O.G. 231.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste nel presente paragrafo. È fatto obbligo ai Destinatari di dare immediata informazione al A.U. nel caso in cui emerga la possibilità che fornitori, clienti e/o qualsiasi partner commerciale abbiano collegamenti con la criminalità organizzata.

Si prevede inoltre che nel caso in cui la LA NUOVA SANITA' S.r.L. intrattenga o stia per intrattenere rapporti commerciali con un fornitore o con un cliente o con qualsiasi altro partner commerciale, di cui si ha il sospetto che possa avere collegamenti con la criminalità organizzata, la LA NUOVA SANITA' S.r.L. dovrà effettuare tutti i controlli ritenuti necessari al fine di verificare la non fondatezza del rischio; in ogni caso dovrà svolgere qualsiasi tipo di indagine al fine di scongiurare qualsiasi rischio di coinvolgimento.

3.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'A.U. quale Organismo in relazione all'osservanza del

Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia di criminalità organizzata sono i seguenti:

- vigilare che vengano rispettate le procedure e le regole di comportamento stabilite dal presente M.O.G. 231 mediante l'*audit* delle persone coinvolte nella gestione della società;
- verificare che dette regole siano adeguate ai rischi di commissione del reato e nel caso risultassero insufficienti, proporre le opportune modifiche;
- in caso di segnalazione del rischio che la Società possa aver avuto un contatto di qualsiasi tipo con la criminalità organizzata, predisporrà tutti i necessari controlli effettuando le indispensabili indagini, al fine di verificare la fondatezza della segnalazione.

4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale tipologia di reati presenta un rischio di grado SPECIFICO.

La presente categoria di reati- presupposto, con particolare attenzione alle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., deve essere trattata unitamente al paragrafo successivo, a cui si rinvia *per relationem*.

5. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1, D.Lgs. n. 231/2001)
[aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [modificato dalla L. n. 206/2023]
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

5.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III[^] D.Lgs. 231/2001.

La categoria introdotta con la presente novella, unitamente ai reati individuati nel precedente paragrafo, è finalizzata a tutelare il regolare svolgimento dell'attività di commercio, in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione alla fase della vendita.

In particolare, vengono sanzionate condotte riconducibili alla vendita di *aliud pro alio*, così come tutte le azioni in frode ai consumatori.

5.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

Il grado di valutazione del rischio in merito a detti reati può ritenersi SPECIFICO, anche in considerazione della attività di acquisto e vendita di beni e prodotti ortofrutticoli.

In ogni altro caso, le seguenti regole di comportamento e le regole generali contenute nel M.O.G. 231 sono ritenute idonee a prevenire il rischio di coinvolgimento della LA NUOVA SANITA' S.r.L. nei reati presupposto di cui al presente paragrafo.

5.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO.

I Destinatari del presente M.O.G. 231 devono attenersi alle regole generali, le quali prescrivono di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed in particolare delle regole contenute nel presente M.O.G. 231.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste nel presente paragrafo.

È fatto obbligo ai Destinatari di dare immediata informazione all'A.U. nel caso in cui si venga a conoscenza di problematiche relative alle caratteristiche dei prodotti, che potrebbero comportare il coinvolgimento nella realizzazione dei reati-presupposto di cui al presente paragrafo.

È stabilito che se durante la fase di approvvigionamento dei prodotti destinati alla vendita dovessero emergere dubbi sulla regolarità del prodotto (ad es. qualità, liceità della provenienza e dell'uso di marchi, ecc.) si provvederà a richiedere al fornitore tutta la documentazione idonea a verificare la liceità del prodotto. In tali ipotesi, dovrà essere immediatamente informato l'A.U. in qualità di O.d.V., sia in merito alla problematica sopraggiunta, sia in merito ad ogni ulteriore sviluppo, i quali porranno in essere ogni attività indispensabile all'accertamento della liceità della operazione commerciale.

A tal fine, è previsto che vengano effettuati a campione dei controlli in merito alla regolarità dei prodotti, soprattutto nei casi in cui il fornitore non manlevi la Società dai casi di irregolarità, dando prova con la fornitura di merci, della regolarità dei prodotti venduti.

5.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo nella persona dell'A.U., in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti contro l'industria ed il commercio sono i seguenti:

- vigilare che vengano rispettate le procedure e le regole di comportamento stabilite dal presente M.O.G. 231 mediante l'*audit* del personale coinvolto nella fase di

approvvigionamento;

- verificare che dette regole siano adeguate ai rischi di commissione del reato e nel caso, proporre le modifiche delle stesse;
- in caso di segnalazione del rischio di commissione di un reato contro l'industria ed il commercio, predisporre tutti i necessari controlli per verificare la fondatezza della segnalazione e conseguentemente introdurre idonei correttivi e, nel caso di comprovata commissione del reato presupposto, individuare gli autori ai fini della comminazione della sanzione disciplinare ritenuta idonea e agire al fine di evitare effetti pregiudizievoli nei confronti della società.

6. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621. c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bisc.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio del creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

6.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III^ D.Lgs. 231/2001.

Le fattispecie elencate nell'art. 25 *ter* del D.Lgs 231/2001 sono tutte riconducibili alla complessa categoria dei reati societari.

L'importanza di tale categoria impone una trattazione analitica delle singole fattispecie ritenute maggiormente rilevanti.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci ed i Liquidatori, a seconda delle tipologie dei reati, mentre i soggetti diversi da quelli indicati possono rispondere di tali reati solo a titolo di concorso.

In particolare:

1) False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.).

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica si realizza alternativamente o cumulativamente:

- tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione;
- mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene.

L'elemento soggettivo deve consistere nell'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e la condotta deve risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

I due reati si differenziano per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori.

2) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.).

Tale ipotesi di reato consiste nei fatti di cui al punto precedente, commessi dalla Società di revisione.

3) Tutela penale del capitale sociale - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla

liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

4) Illegale ripartizione degli utili o delle risorse (art. 2627 c.c.).

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

5) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società (o dalla Società controllante) cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o alle riserve non distribuibili per legge.

6) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre Società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

7) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Tale ipotesi di reato è integrata dalla formazione o dall'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori ed i Soci conferenti.

8) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

9) Impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

10) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti

simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

6.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

Le condotte ritenute specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- a) predisposizione di comunicazioni, rivolte sia all'interno che all'esterno, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) preparazione e diffusione di ogni altro tipo di comunicazione relativa a dati o notizie inerenti alla LA NUOVA SANITA' S.r.L.

La valutazione del rischio della categoria relativa ai reati societari è classificata come REMOTA. Tale valutazione tiene conto del fatto che la LA NUOVA SANITA' S.r.L. è una società la cui formazione societaria appare di modesta complessità, comunque non tale da far ritenere che il rischio in merito alla realizzazione di reati societari possa essere diversa dal grado individuato.

6.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO.

Al fine di prevenire il coinvolgimento della LA NUOVA SANITA' S.r.L. nella realizzazione dei reati c.d. societari sono previste le regole di comportamento di seguito elencate, espressione delle regole generali di comportamento a cui si ispira la Società.

In ogni caso le attività poste in essere da tutti i dipendenti e apicali della LA NUOVA SANITA' S.r.L. devono essere contraddistinti da trasparenza e tracciabilità.

Anche in questo ambito valgono le regole generali secondo cui i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed in particolare delle regole contenuto nel presente M.O.G. 231.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal presente paragrafo.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere le azioni che in via esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito elencate:

Comunicazioni Sociali

- è vietato predisporre e comunicare dati falsi o ingannevoli in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- è obbligatorio predisporre e comunicare dati ed informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

Capitale Sociale

- è vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve al di fuori dai casi stabiliti dalla legge;
- è vietato restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di conferirli, al di fuori dei casi stabiliti dalla legge;
- è vietato procedere ad aumenti fittizi del capitale sociale;
- è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in danno dei creditori, al di fuori dei casi stabiliti dalla legge;

Controllo della Società

- è vietato tenere comportamenti di qualsiasi tipo che ostacolino l'attività di controllo sulla gestione societaria;
- è vietato alterare la formazione della volontà della società mediante atti simulati o in ogni caso fraudolenti.

6.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'A.U. quale Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia societaria sono i seguenti:

- vigilare che vengano rispettate le procedure e le regole di comportamento stabilite dal presente M.O.G. 231 mediante l'*audit* dei dipendenti coinvolti nella funzione;
- verificare che dette regole siano adeguate ai rischi di commissione del reato e nel caso, proporre le opportune modifiche;
- in caso di segnalazione di una violazione o di una criticità in materia, svolgere le necessarie indagini.

7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016. art. 270 quinquies. 1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies. 3 c.p.) [inserito dal D.L. n. 48/2025]
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Tale tipologia non presenta una particolare rilevanza, difatti il rischio di realizzazione dei reati-presupposti appare REMOTO. Si ritiene che le regole generali stabilite dalla parte generale del M.O.G. 231, unitamente alle altre regole preesistenti in LA NUOVA SANITA' S.r.L., siano più che sufficienti per contenere il rischio della realizzazione dei reati di cui sopra.

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater. 1, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 7/2006]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

Tale tipologia non presenta una particolare rilevanza, difatti il rischio di realizzazione dei reati-presupposto appare REMOTO. Si ritiene che le regole generali stabilite dalla parte generale del M.O.G. 231, unitamente alle altre regole preesistenti in LA NUOVA SANITA' S.r.L. siano più che sufficienti per contenere il rischio della realizzazione dei reati di cui sopra.

9. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)
[aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater. 1. c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021]

9.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZ. III^ D.Lgs 231/2001

I reati presupposto ex art. 25 *quinquies* d.lgs. 231/2001 sono delitti contro la personalità individuale in quanto violano i diritti fondamentali della persona, come la libertà, l'integrità psicofisica e la dignità. Si tratta di reati che, se commessi da un soggetto interno all'ente, possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso.

I reati presupposto di cui al presente articolo assumono una particolare rilevanza, se soli si considera che tra questi viene richiamato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. caporalato ex art. 603 bis c.p., consistente nello sfruttamento dei lavoratori, attraverso un sistema di reclutamento e intermediazione illecita. Tale fattispecie criminosa assume un particolare rilievo, atteso che detta figura di reato può essere posta in essere nell'ambito delle aziende che operano nel settore agricolo.

9.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I processi a rischio di sicuro interesse nella redazione del MOG 231 sono prevalentemente quelli riconducibili al reclutamento dei dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, atteso che gli ulteriori reati di cui al presente articolo presentano un livello di rischio di tipo remoto.

Al contrario la valutazione in merito al rischio di verifica del reato presupposto di cui all'art. 603 *bis* c.p., c.d. caporalato, non può che essere del livello più alto, e cioè SPECIFICO.

9.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO.

Al fine di prevenire il coinvolgimento della LA NUOVA SANITA' S.r.L. nella realizzazione dei reati contro la personalità individuale, ed in particolar modo del reato di caporalato, sono previste delle regole di comportamento di seguito elencate, espressione delle regole generali di comportamento a cui si ispira la Società.

In ogni caso, le attività poste in essere da tutti i dipendenti e apicali della LA NUOVA SANITA' S.r.L. devono essere contraddistinte da trasparenza e tracciabilità.

Anche in questo ambito valgono le regole generali secondo cui i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed in particolare delle regole contenute nel presente M.O.G. 231.

Innanzitutto è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quiquies* del D.Lgs. 231/2001.

La complessità del tema relativo al reato di cui al presente articolo, comporta che il presente MOG231 sia non solo specificatamente rivolto alla prevenzione dei reati presupposti qui richiamati, ma anche ad altri reati che, inevitabilmente, riverberano i propri effetti anche su quelli di cui al presente paragrafo.

Nello specifico, è stata rivolta una particolare attenzione, negli appositi paragrafi, alle seguenti procedure:

- selezione ed il monitoraggio dei fornitori, specie con riferimento alla prevenzione delle infiltrazioni di criminalità organizzata;
- assunzione del personale;
- prevenzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- prevenzione dei reati tributari, con riferimento al controllo sull'effettiva organizzazione di clienti e fornitori.

A tali presidi di carattere generale, in quanto attinenti a diverse categorie di reati presupposti, si affiancano presidi specifici in merito ai reati contro la personalità individuale, nei rispettivi ambiti della creazione, svolgimento e sicurezza del rapporto di lavoro, quali:

- verifica sul riscontro tra inquadramento del personale e attività svolte;
- verifica sulle effettive modalità di prestazione dell'attività lavorative e la conseguente retribuzione;
- verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione a quelle richiamate nel Documento di Valutazione del Rischio.

9.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo, in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i reati contro la libertà individuale, dovrà vigilare affinché vengano rispettate le procedure e le regole di comportamento stabilite dal presente M.O.G. 231 mediante:

1. accesso sui luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa, da effettuarsi con modalità "a sorpresa", anche in orario e nei giorni riconducibili al c.d lavoro straordinario; in caso di riscontro positivo sulla presenza di lavoratori verranno effettuati i dovuti controlli in merito alla regolare assunzione dei lavoratori ed al rispetto dei limiti di orario e giornate lavorative stabilite dal CCNL di riferimento;
2. verifica della retribuzione riconosciuta al lavoratore nonché alla loro effettiva corresponsione;
3. controllo mediante l'*audit* del personale coinvolto nel reclutamento e controllo delle attività lavorative, nonché di tutto il servizio di Prevenzione e

Protezione (preposto, R.L.S., RSPP, se non già ricoperte dall'A.U.) nonché del personale lavorativo in merito alle condizioni di lavoro riconosciute;

4. verifica periodica, mediante apposita indagine, che dette regole siano adeguate ai rischi di commissione del reato e nel caso, proporre le modifiche delle stesse, anche a seguito di segnalazione di una violazione o di una criticità.

Chiunque venga a conoscenza di episodi che hanno determinato o avrebbero potuto determinare danni ai lavoratori, dovrà relazionare all'A.U. sui fatti accaduti, mediante un rapporto in cui verrà fornita la descrizione dei fatti appresi e delle circostanze con cui se ne è venuto a conoscenza.

Tali attività di controllo dovranno essere trascritte in appositi verbali, i quali verranno depositati presso la sede legale e portati a conoscenza di tutti i soci, con cadenza almeno semestrale.

10. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Divieto di manipolazione del mercato (art: 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Tale tipologia non presenta una particolare rilevanza, difatti il rischio di realizzazione dei reati-presupposto appare REMOTO. Si ritiene che le regole generali stabilite dalla parte generale del M.O.G. 231, unitamente alle altre regole preesistenti in LA NUOVA SANITA' S.r.L. siano più che sufficienti per contenere il rischio della realizzazione dei reati di cui sopra.

11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

11.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III[^] D.Lgs. 231/2001.

Con l'introduzione dell'art. 25 *septies* ad opera dell'art. 9 della L 3/8/2007 n. 123 (poi sostituito dall'art. 300 D.Lgs. 81/2008) vengono inseriti, nel novero dei reati presupposto, il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e della salute sul lavoro.

Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità dell'Ente, verranno comminate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

Occorre rilevare che per la valutazione della violazione delle norme infortunistiche va considerata, oltre alla normativa speciale in materia, anche l'art. 2087 c.c., il quale impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente.

11.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

La particolarità di tale categoria di reati fa sì che i processi a rischio siano presenti in tutti i settori in cui vi siano lavoratori dipendenti.

È di chiara evidenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre un ambiente di lavoro sicuro, impedendo il verificarsi di eventi lesivi per chi vi svolga la propria attività lavorativa.

In tal caso il rischio non può che essere SPECIFICO.

11.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO.

Al fine di prevenire il coinvolgimento della LA NUOVA SANITA' S.r.L. nella realizzazione dei reati in danno dei lavoratori sono previste le regole di comportamento di seguito elencate, espressione delle regole generali di comportamento a cui si ispira la Società.

In ogni caso, le attività poste in essere da tutti i dipendenti e apicali della LA NUOVA SANITA' S.r.L. devono essere contraddistinte da trasparenza e tracciabilità.

Anche in questo ambito valgono le regole generali secondo cui i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed in particolare delle regole contenute nel presente M.O.G. 231.

Inoltre, costituisce un obbligo contrattuale per il datore di lavoro garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. A tal fine, devono essere adottate tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come previsto dal D.Lgs. 81/08), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001.

La stringente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica impone al datore di lavoro una serie di adempimenti che già di per sé rappresentano un valido ostacolo al verificarsi di fatti lesivi in danno dei lavoratori. Le regole di seguito elencate non possono far altro che integrare il Documento di Valutazione dei Rischio della Società (d'ora in poi D.V.R.) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, al fine di meglio tutelare *in primis* i lavoratori, ma anche l'Ente, dalle conseguenti sanzioni.

In particolare, viene imposto ai Destinatari di rispettare tutte le regole di comportamento contenute nei seguenti documenti:

- D.V.R. e tutta la documentazione in materia di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica in generale;

- tutte le procedure, le istruzioni e le disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di Lavoro in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è vietato tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o collettivamente - anche se di per sé stessi non costituiscono reato - integrano, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

Il D.V.R. pertanto, unitamente al M.O.G. di cui è parte integrante, dovrà essere puntualmente attuato e tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare.

11.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo, in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- vigilare che vengano rispettate le procedure e le regole di comportamento stabilite dal presente M.O.G. 231 mediante l'*audit* del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), nella qualità di responsabile interno di settore, del preposto e del Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.);
- verificare periodicamente, mediante apposita indagine, che dette regole siano adeguate ai rischi di commissione del reato e nel caso, proporre le modifiche delle stesse, anche a seguito di segnalazione di una violazione o di una criticità.

Nel caso in cui si verificano episodi che hanno determinato o avrebbero potuto determinare danni ai lavoratori, il R.S.P.P. dovrà relazionare all'A.U., n.q. di O.d.V, sui fatti accaduti, mediante un rapporto in cui verrà fornita la descrizione delle circostanze e le regole di prevenzione eventualmente violate, al fine di consentire l'indagine interna volta a verificare l'adeguatezza delle *policy* in materia di sicurezza ed eventualmente agire in ambito disciplinare con i responsabili.

12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021] e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023] e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies. 1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 1.95/2021]
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]
- Altre fattispecie

12.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III[^] D.Lgs. 231/2001.

Con gli artt. 25 *octies* e 25*ocites-I*, D.Lgs. 231/2001 viene introdotto l'elenco di reati presupposti in materia di riutilizzo di beni di provenienza illecita.

In particolare, i reati di cui al presente paragrafo, fanno riferimento non solo all'acquisto o comunque ricezione di un bene illecito, ma anche al caso in cui la *res*

venga reimpiegata nella Società.

12.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

Le azioni rilevanti possono realizzarsi sia all'esterno della Società mediante i rapporti con soggetti terzi. La valutazione del rischio non può che essere SPECIFICO.

12.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO.

Al fine di prevenire il coinvolgimento della LA NUOVA SANITA' S.r.L. nella realizzazione dei reati di cui al presente paragrafo, sono previste le regole di comportamento di seguito elencate che sono espressione delle regole generali di comportamento a cui si ispira la Società.

In ogni caso, le attività poste in essere da tutti i dipendenti e apicali della LA NUOVA SANITA' S.r.L. devono essere contraddistinte da trasparenza e tracciabilità.

Anche in questo ambito valgono le regole generali secondo cui i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed il particolare delle regole contenute nel presente M.O.G. 231, in tutte le attività che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici della Società.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 *octies* e 25 *octies-I* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto obbligo porre in essere le azioni che in via esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito elencate:

- astenersi dal compiere, o in qualsiasi modo contribuire, alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge;
- fornire all'O.d.V., e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti

operativi, ed in particolare la documentazione necessaria al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandate.

12.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia di delitti da provenienza illecita sono i seguenti:

- vigilare che vengano rispettate le procedure e le regole di comportamento stabilite dal presente M.O.G. 231;
- verificare che dette regole siano adeguate ai rischi di commissione del reato e nel caso, proporre le opportune modifiche;
- in caso di segnalazione di una violazione o di una criticità in materia di attività informatica, svolgere le necessarie indagini di cui darà immediata notizia all'A.U., quali ad esempio:
 - verificare l'implementazione, da parte delle funzioni competenti, di una corretta procedura per la verifica della correttezza dei pagamenti;
 - verificare l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di corrette modalità di valutazione circa l'analisi della congruità economica degli investimenti effettuati.

13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore: importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE: predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [modificato dalla L. 166/2024]
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [modificato dalla L. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva. vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

[modificato dalla L. 166/2024]

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

[modificato dalla L. 166/2024]

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

13.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III[^] D.Lgs. 231/2001.

Con l'introduzione del nuovo l'art. 25-*novies* concernente i delitti in materia di violazione del diritto d'autore si allarga ulteriormente il novero dei reati presupposto.

Con tale disposizione si ritiene di offrire adeguata tutela al diritto dello sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera d'ingegno, attraverso la salvaguardia del diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera, e dei conseguenti diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore stesso.

Con la presente disposizione vengono sanzionate le condotte illecite che riguardano la messa a disposizione del pubblico, attraverso rete telematica, di opere d'ingegno protette o la duplicazione e commercializzazione di software e banche dati su supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.

13.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

La presente categoria di reati-presupposto assume rilievo in special modo in relazione alla indispensabilità dello strumento informatico nel disbrigo di tutti gli aspetti della gestione dell'attività sociale. Per tale ambito, con riferimento al modesto rilievo nella realtà aziendale della LA NUOVA SANITA' S.r.L., il fattore rischio si determina di grado RESIDUALE.

La LA NUOVA SANITA' S.r.L. garantisce il costante e puntuale rispetto delle norme a tutela della proprietà industriale e intellettuale, nonché del software, delle banche dati

elettroniche e/o telematiche, dei programmi per elaboratore e di ogni attività che possa esplicarsi tramite l'utilizzo di computer e l'accesso ad Internet.

13.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO.

Al fine di prevenire il coinvolgimento della LA NUOVA SANITA' S.r.L. nella realizzazione dei reati in materia di diritto d'autore, sono previste le regole di comportamento di seguito elencate, espressione delle regole generali di comportamento a cui si ispira la Società.

In ogni caso, le attività poste in essere da tutti i dipendenti e apicali della LA NUOVA SANITA' S.r.L. devono essere contraddistinte da trasparenza e tracciabilità.

Anche in questo ambito valgono le regole generali secondo cui i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed in particolare delle regole contenute nel presente M.O.G. 231, in tutte le attività che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici della Società.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto divieto di compiere le azioni che in via esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito elencate:

- effettuare copie non autorizzate del software;
- effettuare download/upload di software illegali (privi di regolare licenza);
- utilizzare o anche solo installare software illegali sugli elaboratori di proprietà della Società, che siano per uso individuale o che forniscano servizi ad utenti interni o esterni.

13.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure e/o *policy* interne inerenti alla tutela della proprietà intellettuale e alla gestione dei sistemi informatici e alle altre attività volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in merito alle stesse.

14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 116/2009]

◦ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Tale tipologia non presenta una particolare rilevanza, difatti il rischio di realizzazione dei reati-presupposto appare REMOTO. Si ritiene che le regole generali stabilite dalla parte generale del M.O.G. 231, unitamente alle altre regole preesistenti in LA NUOVA SANITA' S.r.L. siano più che sufficienti per contenere il rischio della realizzazione dei reati di cui sopra.

15. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis.c.p.) [modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies.c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexles c.p.) [modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018 e modificato dal Decreto Legge n.

116/2025]

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso: omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI-area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-bis) [introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006. art. 256-bis) [introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

15.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III D.Lgs. 231/2001.

Il presente articolo fa riferimento alla delicata categoria dei reati in materia di inquinamento, in tutti i suoi aspetti. La LA NUOVA SANITA' S.r.L. non presenta aree operative particolarmente a rischio, attesa la sua prevalente attività commerciale, così come meglio specificata all'inizio della parte speciale.

Ne consegue che il grado di rischio può ritenersi RESIDUALE.

15.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHI

Come chiarito nel punto precedente, l'attività esercitata dalla LA NUOVA SANITA' S.r.L. non determina particolari criticità in tale settore, atteso che i rifiuti prodotti vengono quasi esclusivamente smaltiti direttamente dalla MOF S.p.A. società per la

gestione del centro agroalimentare dell'Ingrosso di Fondi, per quanto concerne la produzione di rifiuti riconducibili alle tre categorie: umido, carta e indifferenziata. La residua categoria di rifiuti riconducibili ai toner esausti, viene smaltito con apposito contratto con azienda specializzata.

15.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO.

Al fine di prevenire il coinvolgimento della LA NUOVA SANITA' S.r.L. nella realizzazione dei reati di cui al presente paragrafo, sono previste le regole di comportamento di seguito elencate, espressione delle regole generali di comportamento a cui si ispira la Società.

In ogni caso tutte le attività poste in essere, sia dai dipendenti, sia dai soggetti apicali della LA NUOVA SANITA' S.r.L. devono essere contraddistinte da trasparenza e tracciabilità.

Anche in questo ambito valgono le regole generali secondo cui i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed il particolare delle regole contenuto nel presente M.O.G. 231, in tutte le attività che attengono alla gestione dei rifiuti.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto divieto di compiere le azioni che in via esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito elencate:

- ingiustificata inosservanza delle regole aziendali previste per la gestione dei rifiuti;
- sottrazione dei rifiuti, per qualsiasi motivo, alla normale procedura di gestione e smaltimento, senza espressa autorizzazione del proprio apicale.

A tal fine l'Ente, qualora sussista la possibilità che si realizzi un comportamento suscettibile in uno dei reati-presupposto, si rivolgerà ad un consulente in materia di smaltimento dei rifiuti, al fine di delineare il comportamento corretto da applicare, nonché l'eventuale azione correttiva da attuare.

15.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'A.U, n.q. di Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *undecies* sono i seguenti:

- vigilare che vengano rispettate le procedure e le regole di comportamento stabilite dal presente M.O.G. 231 mediante l'*audit* del personale;
- verificare che dette regole siano adeguate ai rischi di commissione del reato nel caso, proporre le opportune modifiche;
- in caso di segnalazione di una violazione o di una criticità in materia, svolgere le necessarie indagini, anche mediante l'audizione di un esperto in materia.

16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis. 3 ter e comma 5. D.Lgs. n. 286/1998) [modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [modificato dalla Legge n. 187/2024]

16.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III^A D.Lgs 231/2001.

Con il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 viene introdotto l'art. 25 *duodecies* nel D.Lgs. 231/2001, il quale prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche per le fattispecie disciplinate dall'articolo 22, comma 12, del D.Lgs. 286/1998 (c.d. Testo Unico dell'Immigrazione). Vengono così, sanzionati i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o lavoratori il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato; la sanzione si applica nel caso in cui i lavoratori occupati siano più di tre, oppure minori in età non lavorativa o ancora esposti a situazioni di grave pericolo in ragione alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Lo scopo della norma è quello di impedire casi di sfruttamento di personale straniero irregolare abusando dello stato di necessità.

La sanzione in capo all'Ente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ricorre peraltro solo nei casi più gravi, cioè in caso di reiterazione del comportamento illecito (i lavoratori irregolari siano tre o più) ovvero nel caso di particolare riprovevolezza della condotta (lavoratori minori in età non lavorativa o esposti a situazioni di grave pericolo in ragione alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro).

16.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

Il grado di rischio può definirsi SPECIFICO, ed attiene alla fase di assunzione, diretta

o indiretta del lavoratore.

16.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO.

In via generale, ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- osservare e garantire l'osservanza, all'interno della Società di tutte le norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di cui all'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001.

È inoltre previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso divieto di:

- favorire e/o promuovere l'impiego, alle dipendenze della Società, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo.

È fatto, inoltre, divieto di assegnare incarichi di fornitura o di prestazione di servizi a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il fondato sospetto, dell'utilizzo di lavoro straniero irregolare da parte del fornitore o del mancato rispetto delle norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione.

16.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto concerne le tematiche di controllo sull'impiego di cittadini di Paesi Terzi, l'O.d.V. compie periodicamente verifiche sulla documentazione relativa alle assunzioni, anche al fine di verificare che nelle schede di assunzione sia evidenziata la nazionalità straniera del dipendente e, in caso affermativo, la presenza di copia del permesso di soggiorno o titoli equivalenti e l'evidenza della sua scadenza.

17. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

◦ Propaganda e Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Tale tipologia di reati non presenta una particolare rilevanza, difatti il rischio di realizzazione dei reati-presupposto appare REMOTO. Si ritiene che le regole generali stabilite dalla parte generale del M.O.G. 231, unitamente alle altre regole preesistenti in LA NUOVA SANITA' S.r.L. siano più che sufficienti a contenere il rischio della realizzazione dei reati di cui sopra.

18. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi In competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4. L. n. 401/1989)

Tale tipologia non presenta una particolare rilevanza, difatti il rischio di realizzazione dei reati-presupposto appare REMOTO. Si ritiene che le regole generali stabilite dalla parte generale del M.O.G. 231, unitamente alle altre regole preesistenti in LA NUOVA SANITA' S.r.L. siano più che sufficienti per contenere il rischio della realizzazione dei reati di cui sopra.

19. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [Introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificata dal D.Lgs. n. 87/2024]

19.1 DESCRIZIONE DEI REATI PREVISTI NELLA SEZIONE III^A D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. 74/2000 assume un'importante rilevanza in materia di reati tributari, il cui ambito di applicazione investe molti aspetti della realtà societaria e la cui inosservanza può comportare importanti sanzioni.

Alcuni dei reati che vengono descritti nel citato D.Lgs. 74/2000, presentano una maggiore rilevanza in ambito penal-processuale, ed in quanto tali, sono stati maggiormente attenzionati dalla giurisprudenza, la quale ha più volte delineato le condotte e/o comportamenti ritenuti maggiormente validi ai fini cautelari in materia di imputazione della responsabilità ex D. Lgs. 231.

Per la complessità delle disposizioni e dei presidi preventivi che si ritengono idonei, verranno trattati separatamente i reati di maggior interesse nel caso di specie.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000).

Tale reato punisce chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di indicare elementi passivi fittizi in una dichiarazione relativa alle imposte sui

redditi o in una dichiarazione I.V.A.

Soggetto attivo di questo reato, così come dei reati seguenti, è ciascun contribuente che presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, ferma restando l'ipotesi del concorso dell'*extraneus*, che si verifica nel caso in cui un soggetto terzo apporti un contributo causale alla realizzazione del reato.

La condotta consta di due fasi:

1. Avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Indicare nella dichiarazione a fini I.V.A. o in una dichiarazione d'imposta sui redditi elementi passivi fittizi.

Il reato ha natura istantanea, pertanto, si consuma con la mera presentazione della dichiarazione relativa alle imposte.

Ogni atto preparatorio è irrilevante, fatte salve le altre norme dello stesso Decreto.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.Lgs. 74/2000)

Il presente reato presenta caratteri simili al reato descritto nel paragrafo precedente, ma in questo caso, per "artifici" si intende una condotta diversa dall'uso di fatture al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Le modalità operative descritte sono:

- simulazione oggettiva o soggettiva di operazioni;
- documenti falsi (registrati nelle scritture contabili o detenuti a fini di prova) o altri mezzi fraudolenti.

Il reato si verifica se:

- l'imposta evasa è superiore a € 30.000,00 (lettera a);
- se sussiste una sproporzione tra elementi attivi e passivi secondo i parametri indicati alla lettera b).

I presidi organizzativi ai fini della prevenzione del rischio di commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000) e del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D. Lgs. 74/2000).

I presidi organizzativi preventivi per evitare il verificarsi dei suddetti reati sono i seguenti:

- assunzione di precise informazioni sul contraente (fornitore, appaltatore, prestatore di servizi) attraverso l'analisi della documentazione di cui si è in possesso, in

modo proporzionale al valore della prestazione;

- istituzione di elenchi di fornitori o prestatori di servizi in possesso di requisiti di affidabilità;
- controllo sulla idoneità della documentazione a supporto della prestazione resa in favore dell'Ente (contratti, documenti di trasporto, ricevute di carico, dichiarazione avanzamento lavori, ecc.), in modo proporzionale al valore della prestazione;
- controlli sulla corrispondenza tra l'esecutore della prestazione o il fornitore di servizi e i destinatari del pagamento;
- le funzioni aziendali coinvolte nei relativi processi (area magazzino, area contabile e area pagamenti) comunicano tra loro per la gestione amministrativa e contabile relativa ai rapporti con i fornitori di beni e servizi e per la gestione degli ordini;
- controllo della conformità delle merci ricevute in relazione al contratto;
- controllo della conformità delle prestazioni ricevute rispetto ai contratti stipulati;
- verifica del corretto adempimento delle prestazioni ricevute;
- controlli, mediante riscontri esterni, circa la veridicità delle perizie, delle certificazioni e delle attestazioni predisposte dall'Ente finalizzate a richiedere agevolazioni, crediti e benefici.

Tentativo.

I delitti di dichiarazione fraudolenta e infedele non sono punibili a titolo di tentativo.

Il D. Lgs. 75/2020 introduce, all'art. 6 del D. Lgs. 74/2000, il comma 1 *bis*. L'incompatibilità del tentativo non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, con espressa riserva nel caso di condotta riconducibile al delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ne consegue che, in tali ipotesi, sono ammesse condotte penalmente rilevanti anteriori alla dichiarazione.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000).

La previsione di cui al presente comma risulta collegata al reato di cui all'art. 2, in riferimento però, non all'utilizzatore, ma al soggetto che emette una fattura o altro documento per un'operazione inesistente, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

Con tale norma viene punito il soggetto che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

È punita la condotta di chi aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva in tutto o in parte, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, interessi e sanzioni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000).

È punita la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa sia superiore a Euro 100.000,00 ovvero quando gli importi sottratti all'imposizione risultino superiori al 10% degli importi indicati in dichiarazione, o comunque superiori a Euro 2.000.000.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000).

È punita la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte.

Indebita compensazione (art. 10 - *quater* D.Lgs. 74/2000).

Comma 1: È punita la condotta di colui che non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila Euro.

19.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

Le aree di attività a rischio commissione dei reati tributari compresi nel D.Lgs 231/01, che quindi presentano profili di maggiore criticità potenziale risultano essere:

- Gestione della contabilità passiva e della contabilità generale;
- Rapporti con i fornitori;
- Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico;
- Custodia delle scritture contabili;
- Relazioni infra-gruppo;
- Predisposizione dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

In tali ipotesi la valutazione del grado di rischio è: SPECIFICO.

19.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO.

Al fine di prevenire il coinvolgimento della LA NUOVA SANITA' S.r.L. nella realizzazione dei reati tributari sono previste le regole di comportamento di seguito elencate, espressione delle regole generali di comportamento a cui si ispira la Società.

In ogni caso, le attività inerenti l'ambito tributario poste in essere da tutti i dipendenti e apicali della LA NUOVA SANITA' S.r.L. devono essere contraddistinte da trasparenza e tracciabilità.

Anche in questo caso valgono le regole generali secondo cui i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed in particolare delle regole contenute nel presente M.O.G. 231, in tutte le attività che ineriscano al settore tributario.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quiquies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere le condotte che in via esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito elencate:

- redigere e custodire la contabilità e le scritture contabili con modalità contrarie alla normativa vigente;
- intrattenere rapporti con i fornitori fuori dai casi espressamente autorizzati;

- tenere comportamenti e/o azioni non riconducibili ai normali rapporti commerciali, che esulino dalle indicazioni espresse dai propri apicali;
- effettuare pagamenti che non siano dovuti ai rapporti commerciali con fornitori di beni e servizi di qualsiasi natura.

In ogni caso, ciascun destinatario ha il dovere di informare l'A.U. nel caso in cui si dovessero verificare fatti e/o comportamenti di cui sopra.

19.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia tributaria, sono i seguenti:

- vigilare che vengano rispettate le procedure e le regole di comportamento stabilite dal presente M.O.G. 231 mediante l'*audit* del responsabile di funzione;
- verificare che dette regole siano adeguate ai rischi di commissione del reato nel caso, proporre le opportune modifiche;
- in caso di segnalazione di una violazione o di una criticità in materia di attività tributaria, svolgere le necessarie indagini di cui darà immediata notizia all'A.U.

L'Organismo di Vigilanza in particolare:

- monitora l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati tributari, attraverso incontri periodici con tutti i Responsabili;
- esamina ogni eventuale segnalazione proveniente dagli Organi Societari o da qualsiasi dipendente ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitora l'esito delle ispezioni svolte dall'Amministrazione finanziaria.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

20. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]

Reati previsti dal D.P.R. n. 43/1973.

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79. D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. BO D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [modificato dal D.Lgs. 81/2025]
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995).

- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

Tale tipologia non presenta una particolare rilevanza, difatti il rischio di realizzazione dei reati-presupposto appare REMOTO. Si ritiene che le regole generali stabilite dalla parte generale del M.O.G. 231, unitamente alle altre regole preesistenti in LA NUOVA SANITA' S.r.L. siano più che sufficienti per contenere il rischio della realizzazione dei reati di cui sopra.

21 Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024] e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies cp.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies.c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Tale tipologia di reati non presenta una particolare rilevanza, difatti il rischio di realizzazione dei reati-presupposto appare REMOTO. Si ritiene che le regole generali stabilite dalla parte generale del M.O.G. 231, unitamente alle altre regole preesistenti in LA NUOVA SANITA' S.r.L. siano più che sufficienti per contenere il rischio della realizzazione dei reati di cui sopra.

22 Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 82/2025]

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

Tale tipologia di reati non presenta una particolare rilevanza, difatti il rischio di realizzazione dei reati-presupposto appare REMOTO. Si ritiene che le regole generali stabilite dalla parte generale del M.O.G. 231, unitamente alle altre regole preesistenti in LA NUOVA SANITA' S.r.L. siano più che sufficienti per contenere il rischio della realizzazione dei reati di cui sopra.

23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 cp.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cp.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [modificato dalla L. n. 206/2023]
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Tale tipologia di reati non presenta una particolare rilevanza, difatti il rischio di realizzazione dei reati-presupposto appare REMOTO. Si ritiene che le regole generali stabilite dalla parte generale del M.O.G. 231, unitamente alle altre regole preesistenti in LA NUOVA SANITA' S.r.L. siano più che sufficienti per contenere il rischio della realizzazione dei reati di cui sopra.

24. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Tale tipologia di reati non presenta una particolare rilevanza, difatti il rischio di realizzazione dei reati-presupposto appare REMOTO. Si ritiene che le regole generali stabilite dalla parte generale del M.O.G. 231, unitamente alle altre regole preesistenti in LA NUOVA SANITA' S.r.L. siano più che sufficienti per contenere il rischio della realizzazione dei reati di cui sopra.